CAMERA DEI DEPUTATI N. **4061**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSTA

Istituzione di una casa da gioco a Lurisia Terme nel comune di Roccaforte Mondovì

Presentata il 29 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La casa da gioco costituisce una essenziale attrattiva turistica, un valido strumento per l'incentivazione dei flussi turistici e del conseguente sviluppo economico. Tutto ciò comporta anche notevoli benefìci per l'occupazione.

L'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Paesi europei, poiché negli anni ha mantenuto, da una parte, il divieto del gioco d'azzardo (proibito dagli articoli da 718 a 722 del codice penale), e dall'altro un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco situate nei comuni di San Remo, Venezia, Campione d'Italia e Saint-Vincent.

La presente proposta di legge stabilisce l'assegnazione di una casa da gioco al comune di Roccaforte Mondovì, a Lurisia Terme (Cuneo), senza modificare in alcun modo la disciplina relativa alle case da gioco esistenti.

Verrebbe così potenziato lo sviluppo turistico e termale di una località che in passato, dal 1946 al 1949, è stata sede di una casa da gioco.

Lurisia Terme – posta ad un'altitudine di 720 metri sul livello del mare – è una tranquilla e ridente località nel comune di Roccaforte Mondovì, in provincia di Cuneo, dal clima mite, circondata dalla corona alpina piemontese e da una natura incontaminata ed è ricca di acque che, imbottigliate e vendute in tutto il mondo, vengono consigliate per la cura di numerose malattie.

Le terme, che possono contare su una dozzina di alberghi di qualità con oltre settecento posti letto, su ristoranti tipici, su campeggi e agriturismo, su una stazione sciistica con una decina di impianti di risalita e circa trecento chilometri di piste, sono indicate per cure idropiniche e inalatorie, balneoterapia, fisioterapia, fangoterapia, eccetera, sotto il controllo di una qualificata *équipe* di medici.

Tutto ciò rappresenta un contesto idoneo per ospitare una casa da gioco: infatti l'esperienza europea dimostra che, normalmente, le case da gioco sono localizzate in centri turistici medio-piccoli perché, oltre ad un riequilibrio territoriale, consentono maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più congestionati.

Quanto alla comune obiezione che nelle case da gioco si ricicla il denaro sporco, i regolamenti regionali potranno prevedere per il servizio cassa gli stessi meccanismi utilizzati dalle banche per evitare tale fenomeno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Nuova apertura di casa da gioco).

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco in Lurisia Terme nel comune di Roccaforte Mondovì.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale del Piemonte, su richiesta del sindaco del comune di Roccaforte Mondovì previa delibera del consiglio comunale.

ART. 2.

(Regolamento).

1. Il presidente della giunta regionale del Piemonte promulga, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo il divieto di accesso per i minori e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) la specie ed i tipi di gioco che possono essere autorizzati;

c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

e) le modalità e la durata della concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato, le garanzie per l'appalto e le cauzioni, le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto, le modalità di riscossione e i relativi controlli, le fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti, il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.

ART. 3.

(Titolarità dell'esercizio).

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Roccaforte Mondovì.

2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito attraverso le forme previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il prefetto competente rilascia un apposito nulla osta per gli eventuali soci privati.

ART. 4.

(Ripartizione dei proventi).

1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti secondo le seguenti modalità:

a) per il 40 per cento al comune di Roccaforte Mondovì, con obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche;

b) per il 20 per cento alla provincia di Cuneo, che ne destina l'importo ad attività promozionali turistiche;

c) per il 20 per cento alla regione Piemonte che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

d) per il 20 per cento alla comunità montana Valli Monregalesi, di cui fa parte il comune di Roccaforte Mondovì, per attività sociali, assistenziali e culturali.

ART. 5.

(Servizio di cassa).

1. Al servizio di cassa della casa da gioco in Lurisia Terme nel comune di Roccaforte Mondovì si applicano le disposizioni vigenti per le banche al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita ed, in particolare, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

ART. 6.

(Disposizioni comuni).

1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali delle case da gioco sono considerati pubblici.

2. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco, sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ed alla legge 17 maggio 1991, n. 157.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4061
Lire 500